

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'insieme delle norme che costituiscono la base di regolamentazione del rapporto contrattuale che l'Amministrazione comunale di San Gemini intende stipulare con il soggetto al quale sarà affidato il servizio di profilassi sanitaria, custodia e mantenimento dei cani randagi, per i quali questa Amministrazione comunale è tenuta a provvedere e ad assicurare detto servizio, ai sensi della legge 281 del 14/08/1991 e s.m.i., alla legge regionale n. 10 del 17/08/2016 e ss.mm.ii, alla L.R. n. 11/2015 ed in conformità al D.P.R. n. 320 del 08/02/1954.

La gestione di detto servizio consiste nel complesso di attività dettagliatamente specificate negli articoli successivi del presente capitolato.

L'affidamento del servizio avverrà a mezzo di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a diversi elementi quali:

- Attività di canile sanitario dove effettuare il ricovero in prima accoglienza dei cani randagi, le profilassi e l'assistenza sanitarie;
- Attività di custodia e mantenimento degli animali randagi;
- Attività ed iniziative volte ad assicurare il maggior numero di adozioni dei cani e prevenire il randagismo (informazione alla cittadinanza, manifestazioni e concorsi);
- Distanza della localizzazione delle strutture utilizzate per lo svolgimento del servizio dal Comune di San Gemini;
- Offerta economica del servizio.

Il servizio di cui sopra dovrà essere assicurato tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, per 24 ore giornaliere.

ART. 2 - MODALITA' DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICHE

Il servizio di cui trattasi comprende l'attività riconducibile al canile sanitario e rifugio così come inteso dalla L. 281/91, dalla L.R. 10/2016 e dalla L.R. 11/2015.

Nel canile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio del Comune di San Gemini dal competente servizio di accolappiacani della ASL 2 in quanto vaganti per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti.

I cani affidati all'aggiudicatario del servizio dovranno essere fotografati ed iscritti in apposito registro ove saranno annotati:

- La data della presa in carico;
- Gli elementi atti alla loro identificazione;
- Gli interventi sanitari eventualmente necessari;
- Gli esami clinici praticati con i relativi risultati;
- Gli eventuali episodi morbosi
- La sterilizzazione con indicazione della data di intervento.

I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione né di commercio, né potranno essere soppressi, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 2 comma 6 della legge 281/1991 e successive modificazioni e/o su espresso parere medico ufficiale del competente Servizio Veterinario ASL 2.

In caso di affidamento di cani a privati che offrano sufficienti garanzie di buon trattamento, dovranno essere specificate, oltre alla data, le generalità dell'affidatario ovvero la ragione sociale, qualora si tratti di enti o associazioni protezionistiche, zoofile e animaliste, ai sensi della Legge Regionale Umbria 10/2016.

E' facoltà dell'Ente appaltante far eseguire controlli e ispezioni, in ordine alla regolarità di quanto riportato nel registro di cui sopra, mediante il Servizio Veterinario della USL Umbria 2. Ferme restando le competenze del predetto Servizio ad essa attribuite dalle leggi attualmente vigenti in materia, l'Aggiudicatario dovrà comunque assicurare la presenza nel canile, a sua cura e spese, di un medico veterinario per la prestazione degli interventi che non competono all' USL Umbria 2 o che, per una qualsiasi ragione, non dovessero essere assicurati dagli organi istituzionali. Le visite al canile, da parte dei Veterinari della USL Umbria 2 competente, ovvero da parte dei funzionari ispettivi (Nas, Ministero) dovranno essere consentite in qualsiasi momento.

Fatte salve tutte le competenze in merito a carico del Servizio Veterinario della USL Umbria 2, le funzioni, i compiti e le responsabilità saranno a carico del responsabile della struttura, firmatario del contratto.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO E CAUZIONI

L'affidamento ha durata di anni **tre** a partire dal giorno della stipula del contratto. L'affidatario rilascia garanzia per l'esatto adempimento del contratto prestando cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 dalla quale verranno detratte le eventuali penali che dovessero essere applicate nel corso della durata dell'appalto ai sensi dell'art. 12 del presente capitolato.

Nell'ipotesi in cui dovessero essere applicate penali nei termini in seguito indicati, la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dall'applicazione delle predette penali.

La cauzione deve essere intestata al Comune di San Gemini in qualità di beneficiario.

ART. 4- IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 155.490,00, corrispondente a n. 50 cani in previsione presenti nel canile convenzionato.

L'importo risulta così calcolato: numero dei cani stimato (50) moltiplicato per il costo giornaliero per ogni cane a base di gara (€ 2,84) per tre anni.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Il compenso per l'affidatario rimarrà fisso ed invariabile senza diritto di revisione di sorta.

L'affidatario emetterà fattura commerciale trimestrale ed il suo pagamento, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollo della stessa mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'affidatario che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione in capo allo stesso degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. La liquidazione della fattura è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva.

ART. 5. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con i fondi comunali del Comune di San Gemini.

ART. 6 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente. L'Ente potrà eseguire in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sul lavoro e sul comportamento che dovranno risultare in tutto conformi alle condizioni contrattuali e normative.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. E' fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'affidatario si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti o equiparati ai sensi di legge tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro, riguardanti trattamenti normativi e retributivi anche con particolare riferimento a lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà di associazione e rappresentanza collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione, i contributi previdenziali, nonché le assicurazioni, la tutela, anche infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando a carico della stessa società tutti i relativi oneri e, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'affidatario assume per questo piena e completa responsabilità sotto ogni profilo ed in ogni sede.

La società dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola (e si impegna ad esserlo per tutta la durata dell'accordo) con i pagamenti dei trattamenti retributivi e con i versamenti assistenziali e previdenziali (Inail e Inps) e delle ritenute fiscali.

La società, pertanto, garantisce manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa venisse avanzata nei suoi confronti dai dipendenti o equiparati ai sensi di legge della società o dagli eredi di questi per stipendi, indennità, versamenti previdenziali ed assistenziali e quant'altro previsto dalla vigente normativa in relazione al rapporto di lavoro in essere con la società od alla sua cessazione. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determina la risoluzione del contratto.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 D.Lgs n. 50/2016.

E' consentito il ricorso al subappalto entro i limiti e le forme previste dall'art. 105 D. Lgs n. 50/2016.

ART. 9 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolo. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie. Le verifiche ed ispezioni possono essere effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

ART. 10 - APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Legale Rappresentante della Ditta che risulterà affidataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si obbligheranno nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di San Gemini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 19.12.2013.

ART. 11 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono inviate dal responsabile del procedimento.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 12 - PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

In ogni caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni oggetto di affidamento sarà applicata una penale nella misura stabilita dal Responsabile del procedimento, in base alla gravità del fatto riscontrato, tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.000,00.

ART. 13- MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 3 dell'art. 3.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) Quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, diminuita della eventuale somma detratta a titolo di penale e non ancora reintegrata;

- b) Per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, diminuita della eventuale somma detratta a titolo di penale e non ancora reintegrata;
- c) Per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- d) Fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
- e) Ricorso al subappalto in violazione di quanto previsto dal contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- f) Mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- g) Ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, diminuita della eventuale somma detratta a titolo di penale e non ancora reintegrata;
- h) Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto, il Comune incamera la cauzione definitiva;
- i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno derivante da detto recesso, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggior costi per un nuovo affidamento.

ART. 15 - DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto motivato adottato dall'organo competente. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Le parti convengono ed accettano che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente accordo sia competente, in via esclusiva, il foro di Terni.

ART. 17 - DOMICILIO CONTRATTUALE

A tutti gli effetti del presente accordo le parti convengono di eleggere domicilio come segue: Comune di San Gemini, Piazza San Francesco n. 9 - San Gemini (TR).

Ogni documentazione relativa al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata eventualmente anticipata via e dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al precedente articolo o, in caso di variazione, al domicilio che sarà comunicato tempestivamente per iscritto dalla parte interessata all'altra parte.

ART. 18 - NORME FINALI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni del Codice Civile e del Testo Unico di finanza locale.